



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Sig. Carboni Sergio c/o Geom. Maurizio Murrone
maurizio.murrone@geopec.it
e p.c. Servizio tutela del paesaggio Sardegna
meridionale
e p.c. Servizio Territoriale dell'Ispettorato
Ripartimentale di Cagliari

Oggetto: Installazione temporanea di un box capanno. Comune di Santadi. Proponente: Carboni Sergio. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc. A.), di cui alla D.G.R n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza pervenuta in data 30 settembre 2025 (prot. DGA n. 27734 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda l'installazione temporanea di un box capanno, a servizio di una compagnia di caccia, da realizzarsi in località "Medau Becciu" nell'agro del comune di Santadi. L'area d'intervento in oggetto è distinta al catasto terreni al foglio 506 particella 917 ed inquadrata nel Puc vigente in zona E5h.

La realizzazione del capanno con sviluppo a tunnel, che insisterà su una superficie pari a 75 m² (15 m x 5 m x 2,30 m), prevede una struttura portante in picchetti in ferro della lunghezza di 120 cm, che verranno fissati nel terreno ad una profondità di 70 cm e su cui verranno innestati dei tubi di polietilene, formando 5 arcate; il rivestimento previsto sarà in nylon trasparente appositamente fissato al terreno e all'intelaiatura tramite pietre e spago. L'area di sedime è priva di vegetazione, per l'installazione non verrà effettuato alcun movimento di terra o modifiche del piano di campagna. La struttura verrà installata non prima di 15 giorni dall'inizio dell'attività venatoria e la rimozione avverrà non oltre 15 giorni dalla fine della chiusura della medesima stagione venatoria; la durata prevista delle operazioni di installazione e smontaggio della struttura è di due giorni.

L'intervento ricade all'interno della ZSC "Foresta di Monte Arcosu" (ITB041105) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'area interessata dall'installazione del capanno non è interessata dalla presenza di habitat di interesse



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

comunitario. Nelle immediate vicinanze, ad una distanza di circa 20 m, è presente l'habitat cod. 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", il quale risulta idoneo alla presenza di diverse specie faunistiche che frequentano l'area, indicate come presenti nella ZSC dalle Misure di Conservazione della stessa (*Cerambyx cerdo*, *Discoglossus sardus*, *Speleomantes genei*, *Euleptes europaea*, *Accipiter gentilis arrigonii*, *Cervus elaphus corsicanus*), che non subirà interferenze dirette e/o indirette.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal Proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- **CO_GEN_7:** non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- **CO_GEN_8:** saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;
- **CO_GEN_14:** l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

considerata la natura temporanea dell'attività e tenuto conto degli obiettivi contenuti nel Piano di Gestione della ZSC interessata, delle "Misure di conservazione" approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che l'intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

MARIA ANTONIA ORUNESU

VALENTINA GRIMALDI